



Pre.Gio.
Gruppo di Azione Locale
dei Monti Prenestini
e Valle del Giovenciano

Allegato 1

REGG. (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014 DM n. 2490/2017 e DGR n. 133/2017

SISTEMA DEI CONTROLLI: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DALL'AIUTO. SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL BENEFICIARIO

MISURA 19.2.1 6.

*“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”
(art. 19 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)*

SOTTOMISURA 19.2.1 6.4.

“Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 19.2.1 6.4.1

“Diversificazione delle attività agricole”

Approvato con Det. CdA GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 4/20 del 03.04.2020

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente atto contiene specifiche disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni e ha carattere prescrittivo per il beneficiario per l'esecuzione ed attuazione della domanda di sostegno finanziata.

Si basa sulle disposizioni previste in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n.640/2014, nonché sul Decreto n. 2490 del 25/01/2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale(di seguito: D.M. 2490/2017), come recepite dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017, alla quale si rinvia per una più puntuale descrizione del quadro normativo di riferimento e per le “definizioni” utilizzate nel presente documento.

Le disposizioni in materia di riduzioni/esclusioni di cui al presente documento si applicano alla Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”–Sottomisura 6.4“Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” –Tipologia di operazione 6.4.1“Diversificazione delle attività agricole”del PSR 2014/2020 del Lazio, per la corresponsione di aiuti a favore di imprese agricole che realizzano investimenti in impianti per la produzione di energia da fonti alternative rinnovabili, da destinare alla vendita.

Le riduzioni/esclusioni dell'aiuto possono essere applicate nell'ambito dei controlli di cui agli articoli 48(controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento), 49 (controlli *in loco*) e 52 (controlli *ex post*) del Reg. (UE) n. 809/2014, entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.

Tutti gli Impegni, Condizioni di ammissibilità ed Obblighi (ICO) stabiliti nelle disposizioni attuative di ciascuna misura/sotto-misura/tipologia di operazione e pertanto anche per la misura 6.4.1, sono identificati come singoli ICO all'interno dell'applicativo VCM, con riferimento, sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento. I bandi pubblici per l'adesione ai vari regimi di aiuti sono definiti a livello di “tipologia di operazione” e in conseguenza, per l'ambito applicativo del presente documento, rispondono alla classificazione riportata di seguito in ordine di priorità:

- 1.Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”;
- 2.Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”;
- 3.Tipologia di operazione 6.4.1“Diversificazione delle attività agricole”.

Anche gli ICO sono individuati nel sistema VCM a livello di tipologia di operazione.

Con il formale provvedimento di concessione dell'aiuto, è stabilito un set di obblighi ed impegni che il beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare e le cui eventuali inadempienze comportano l'applicazione di sanzioni, in attuazione delle quali si procede alla pronuncia della

decadenza totale o parziale dall'aiuto prevedendo, rispettivamente, l'esclusione o la riduzione dell'aiuto.

Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 3.1 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" approvate con la DGR n. 147/2016, nonché quelle di seguito riportate:

- Durata di un'inadempienza: dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
- Entità di un'inadempienza: dipende, in particolare, dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme.
- Esclusione: rifiuto o revoca totale del sostegno richiesto o concesso. La revoca totale del sostegno concesso per l'operazione comporta il recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali, qualora dovuti.
- Gravità di un'inadempienza: dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi che l'impegno/obbligo non rispettato intende perseguire.
- Gruppo di impegni: si intende l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.
- ICO: acronimo che individua un impegno, un criterio di ammissibilità o di selezione, un obbligo previsto per una misura/sotto-misura/tipologia di operazione. Gli ICO sono identificati nell'ambito dell'applicativo VCM e, per ciascuno di essi, è necessario definire gli elementi necessari per lo svolgimento del relativo controllo e i passi da seguire durante lo stesso. Inoltre, 3 per ogni ICO relativo alla domanda di sostegno e alla domanda di pagamento è richiesto di specificare quale sia il montante riducibile in caso di inadempienza.
- Impegno: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno in forza dell'adesione volontaria alla misura/operazione oggetto di contributo.
- Inadempienza: la mancata osservanza di un impegno previsto dalle misure del programma di sviluppo rurale oppure di un altro obbligo, ove pertinente con l'operazione, stabilito dalla normativa dell'Unione Europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsto dal programma di sviluppo rurale.
- Inadempienza grave: un'inadempienza si definisce "grave" quando si verifica una delle seguenti due casistiche: - quando i suddetti criteri di gravità, entità e durata sono tutti di livello "alto" (valore = 5) e la stessa inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi; - quando un'inadempienza che comporta in ogni caso la revoca totale del sostegno risulta ripetuta con le stesse conseguenze.
- Livello di inadempienza: uno dei tre livelli in cui può essere classificata una inadempienza, da determinare in base ai valori attribuiti agli indicatori relativi ai criteri di gravità, entità e durata di cui

all'articolo 35.3 del Reg. (UE) n. 640/2016. Il livello di inadempienza può essere basso (valore = 1), medio (valore = 3), alto (valore = 5).

- **Montante riducibile:** si intende l'importo a cui applicare la sanzione. In caso di inadempienza grave o negli altri casi in cui è prevista l'esclusione del sostegno, il montante riducibile corrisponde al sostegno concesso per l'operazione. In caso di inadempienza che non comporti la revoca totale del sostegno, il montante riducibile corrisponde all'importo ammesso per le domande di pagamento presentate per l'operazione.

- **Operazione:** unità elementare, rappresentata da un progetto selezionato dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti nell'ambito delle disposizioni attuative del PSR e, se del caso, da altri programmi di intervento, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente a una delle Tipologie di operazione previste dal PSR stesso.

- **Ripetizione di un'inadempienza:** dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura che prevedeva investimenti analoghi.

- **Riduzione:** rifiuto o revoca parziale del sostegno richiesto o concesso. La revoca parziale può comportare anche il recupero parziale del sostegno erogato per l'operazione. Il valore della riduzione viene calcolato in termini assoluti in caso di applicazione dell'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014, oppure come percentuale dell'importo ammissibile in caso di applicazione dell'art. 35.2 del Reg. UE n. 640/2014. In quest'ultimo caso, la riduzione si applica solo in esito al controllo amministrativo della domanda di pagamento del saldo, al controllo in loco e al controllo ex-post, ovvero in esito al controllo della domanda di pagamento annuale per le tipologie di operazione che prevedono programmi pluriennali.

- **Sanzione (amministrativa):** una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportando in tal caso l'esclusione.

- **VCM:** acronimo che sta per Verificabilità e Controllabilità delle Misure e che individua sia, in senso generale, l'attività obbligatoria, a carico dell'Autorità di Gestione, della valutazione della verificabilità e controllabilità delle misure del PSR 2014 – 2020 (art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013), sia l'applicativo informatico reso disponibile dall'OP AGEA per lo svolgimento dell'attività medesima.

Art. 2 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AL SOSTEGNO

Il bando pubblico stabilisce quali sono i requisiti e le condizioni di ammissibilità per l'adesione al corrispondente regime di sostegno attivato con la misura/sottomisura/tipologia di operazione.

Al soggetto richiedente può essere concesso l'aiuto se, al momento della presentazione della domanda di sostegno fatte salve eventuali deroghe, sono soddisfatti tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità (ICO della domanda di sostegno).

Il rispetto delle condizioni di ammissibilità al sostegno è verificato nel corso del controllo amministrativo sulla domanda di sostegno di cui all'art. 48.2 del Reg. UE n. 809/2014, nonché nell'ambito del controllo *in loco* ai sensi dell'art. 49 dello stesso regolamento, qualora l'operazione ricada nel relativo campione. Una ulteriore verifica delle condizioni di ammissibilità viene effettuata in sede di istruttoria di eventuali richieste di variante in corso d'opera, in funzione della natura della modifica proposta.

Il bando pubblico ed il provvedimento di concessione dell'aiuto individuano, inoltre, i requisiti e le condizioni di ammissibilità che devono essere mantenute nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno ed al pagamento finale (periodo *ex post*) e che, pertanto, assumono il carattere dell'impegno/obbligo. Questi verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo *ex post*. In virtù di quanto previsto all'art. 35.1 del Reg. UE n. 640/2014, il mancato rispetto dei requisiti dei criteri di ammissibilità, al momento della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le deroghe concesse per il raggiungimento del requisito anche dopo la presentazione della domanda di sostegno o della concessione del contributo, comportano la non ammissibilità (rifiuto) all'aiuto ovvero la non ammissibilità della domanda di sostegno.

Art. 3 - RISPETTO DEI CRITERI DI SELEZIONE

Ogni operazione relativa allo sviluppo rurale è valutata e selezionata sulla base di criteri individuati dall'Autorità di Gestione in coerenza con gli obiettivi strategici di ciascuna misura del PSR, ed esplicitati nel dettaglio nei bandi pubblici che attivano le misure/sottomisure/tipologie di operazione. In sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno a ciascuna operazione è riconosciuta una priorità e/o un punteggio sulla base dei requisiti posseduti dal soggetto richiedente rispetto ai criteri di selezione previsti. Nella presente misura/sottomisura/tipologia di operazione per l'accesso al sostegno è richiesto il possesso di un set di requisiti che comportino l'attribuzione di un punteggio 'minimo'. Tale vincolo costituisce, di fatto, una condizione di ammissibilità.

Le priorità ed i relativi punteggi attribuiti in base alla valutazione dei criteri di selezione concorrono, qualora ne ricorrano i presupposti, alla definizione delle graduatorie di ammissibilità.

Come per i criteri di ammissibilità, il bando pubblico stabilisce quali criteri di selezione devono essere mantenuti o, se del caso perseguiti o realizzati, nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e comunque dopo la concessione dell'aiuto, assumendo, di fatto, la connotazione di "impegno". Questi verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento.

Il rispetto dei criteri di selezione viene verificato nei seguenti ambiti:

-controllo amministrativo della domanda di sostegno. In questa sede, il mancato rispetto di un criterio di selezione comporta la mancata attribuzione della priorità e/o del punteggio ad esso corrispondente. Per la presente misura/sottomisura/tipologia di operazione è previsto, inoltre, il punteggio ‘minimo’, che nel caso del bando pubblico del GAL “Terre di Pre.Gio.” è pari a 20 punti con almeno 2 criteri il cui mancato raggiungimento comporta la non ammissibilità (rifiuto) al sostegno;

-controllo *in loco*. In tale sede, sono verificati i criteri di selezione che hanno determinato l’ammissione a finanziamento dell’operazione;

-controllo amministrativo alla richiesta di variante in corso d’opera allorché sarà necessario verificare se la modifica proposta ha effetti sulla priorità e/o punteggio assegnato all’operazione e che ne ha determinato l’ammissione a finanziamento. In caso di fuoriuscita dell’operazione dalla graduatoria di ammissibilità, l’operazione decade totalmente con esclusione dal finanziamento e revoca dell’intero contributo concesso con eventuale restituzione degli indebiti percepiti maggiorati degli interessi.

Le medesime valutazioni di cui al punto precedente sono svolte in sede di controllo amministrativo della domanda di pagamento del saldo, qualora si accerti una parziale realizzazione degli interventi finanziati.

Art. 4 SANZIONI PREVISTE ALL’ART. 63 DEL REGOLAMENTO UE N. 809/2014

A seguito del controllo amministrativo della domanda di pagamento, si stabiliscono:

a) l’importo richiesto dal beneficiario sulla base della domanda di pagamento (CR); se con la domanda di pagamento oggetto del controllo si dà luogo alla riconciliazione di un eventuale anticipo percepito, l’importo CR ricomprende anche l’importo dell’anticipo richiesto;

b) l’importo a cui il beneficiario ha diritto dopo l’esame dell’ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento (CA).

Se l’importo di cui alla lettera a) supera l’importo determinato in applicazione della lettera b) di una percentuale superiore al 10%, si applica una sanzione pari alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la decadenza totale del sostegno, con recupero integrale delle somme eventualmente già liquidate.

La % X di scostamento tra gli importi viene determinata tramite la formula seguente:

$$X\% = 100(CR - CA)/CA$$

Se $X > 10$, il contributo erogabile (CE) al beneficiario sarà così determinato: $CE = CA - (CR - CA)$

La sanzione in argomento non si applica se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.

Il procedimento sopra descritto si applica, *mutatis mutandis*, durante il controllo *in loco*. In tale sede, viene controllata tutta la spesa sostenuta per l’operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli *in loco* delle operazioni in questione.

In caso di sussistenza di diverse cause di riduzione, si applicano in primo luogo le riduzioni e sanzioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014 e poi le riduzioni stabilite, nei capitoli che seguono del presente documento.

Le riduzioni ai sensi dell'articolo 63 del Reg. UE n. 809/2014 si applicano in sede di controllo di ogni singola domanda di pagamento, ad eccezione della sola domanda di anticipo. Pertanto, ai sensi di detta norma, l'eventuale scostamento tra "importo richiesto" ed "importo ammesso" deve essere rilevato, e sanzionato qualora la differenza tra i due superi il 10% dell'importo ammesso, sia in fase di pagamento dell'acconto, sia durante il controllo finale prima dell'erogazione del saldo. Si rammenta che qualora con la domanda di pagamento oggetto del controllo si dà luogo alla riconciliazione (rendicontazione) di un eventuale anticipo già percepito, l'importo richiesto della domanda stessa ricomprende l'importo dell'anticipo richiesto.

Art. 5. - RISPETTO DEGLI OBBLIGHI/IMPEGNI

A seguito dell'ammissibilità al finanziamento, con il formale provvedimento di concessione dell'aiuto, è stabilito un set di obblighi ed impegni che il beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare e le cui eventuali inadempienze comportano l'applicazione di sanzioni, in attuazione delle quali si procede alla pronuncia della decadenza totale o parziale dall'aiuto con, rispettivamente, l'esclusione o la riduzione del aiuto.

In applicazione dei Regg. (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014 e del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017 e sulla base delle disposizioni attuative recate dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017 si riporta di seguito, per la Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese"–Sottomisura 6.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole"–Tipologia di operazione 6.4.1 "Diversificazione delle attività agricole" del PSR 2014/ 20 del Lazio, una tabella che riepiloga gli obblighi e gli impegni che il beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare a seguito della concessione del premio, con indicazione degli effetti e delle sanzioni (riduzioni/esclusione) derivanti da eventuali inadempienze per il mancato rispetto dell'impegno/obbligo come verificati ed accertati a seguito dell'effettuazione dei controlli amministrativi o *in loco* svolti sulle domande di pagamento e, infine, con l'indicazione della relativa sanzione (riduzione/esclusione) in caso di inadempienza. Taluni impegni/obblighi si protraggono anche dopo il pagamento del saldo finale e pertanto rientrano anche nell'ambito dei controlli *ex-post*.

TABELLA A – Descrizione degli impegni/obblighi specifici della tipologia di Operazione 6.4.1 e Sistema dei controlli e delle sanzioni

IMPEGNO/OBBLIGO	TIPOLOGIA E MODALITA' DEL CONTROLLO	SANZIONE PER INADEMPIENZA
<p>Far pervenire via PEC al GAL che ha rilasciato il provvedimento di concessione, entro 15 giorni dalla data di notifica dello stesso, copia sottoscritta del medesimo per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute. (ICO 28403, EC24381)</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulla prima domanda di pagamento presentata dal beneficiario. Viene verificato il formale inoltro della PEC e l'avvenuta consegna al GAL nonché la sottoscrizione del provvedimento di concessione</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso.</p>
<p>Mantenere, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni <i>ex post</i> ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale, la qualifica di "agricoltore attivo" con un fascicolo aziendale ed una partita IVA attiva (IC28359, EC37328)</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e <i>in loco</i> sulla domanda di pagamento. Il requisito viene verificato anche in sede di controllo <i>ex post</i>. Per l'accertamento del possesso del requisito viene verificato che il fascicolo aziendale e la partita IVA siano attivi</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel Provvedimento di Concessione. Gli investimenti programmati ed ammessi al finanziamento, a prescindere dall'aliquota del contributo concesso, debbono essere realizzati nella loro interezza e le spese sostenute debitamente quietanzate. (ICO 28401, EC33000)</p>	<p>Il controllo è sempre svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale e, se del caso, in sede di verifica della domanda di acconto. Viene verificato, anche in sito, che l'investimento realizzato è conforme alla documentazione progettuale sulla base del quale sono state svolte le valutazioni istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento.</p>	<p>La non conformità degli investimenti realizzati con la documentazione progettuale (pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni, ecc.) presentata ed acquisita a corredo della domanda di sostegno/pagamento comporta il mancato riconoscimento delle spese sostenute.</p>
<p>Effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese</p>	<p>Il controllo è sempre svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale e, se del caso, in sede di verifica della domanda di acconto. Viene verificata la documentazione</p>	<p>Le spese sostenute con modalità di pagamento non consentite (pagamenti in contanti, con conti non intestati al beneficiario, ecc.) non sono riconosciute e pertanto considerate non eleggibili. Per le stesse non si procede al rimborso.</p>

<p>ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti (ICO 28399, EC36021)</p>	<p>giustificativa delle quietanze dei pagamenti effettuati.</p>	
<p>Mantenere la proprietà o la disponibilità degli immobili ove viene realizzato l’investimento nonché la conduzione dell’attività per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno.(ICO 1448, EC1687; ICO 1446, EC1684, EC1685).</p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi e <i>in loco</i> sulla domanda di pagamento del saldo finale. Il requisito viene verificato anche in sede di controllo <i>ex-post</i>. Per la verifica relativa alle proprietà, disponibilità degli immobili nonché della conduzione si fa riferimento a quanto riportato nel fascicolo aziendale al momento del controllo. Le verifiche per il rispetto dell’impegno tengono conto anche delle disposizioni recate in materia di “stabilità delle operazioni” (art. 71reg. (UE) n. 1303/2013)</p>	<p>Decadenza dall’aiuto con un RECUPERO, quale indebito percepito, del contributo erogato che varia in proporzione dell’anno in cui l’inadempienza avviene, con l’intensità del recupero calcolata in base alle aliquote e percentuali fissate dalla <i>Deliberazione Giunta Regionale del Lazio - numero 133 del 28/03/2017</i> e che di seguito si riportano:</p> <ul style="list-style-type: none"> -I° anno di impegno ex-post = recupero del 100% -II° anno di impegno ex-post = recupero dell’80% -III° anno di impegno ex-post = recupero del 60% -IV° anno di impegno ex-post = recupero del 40% -V° anno di impegno ex-post = recupero del 20%
<p>Se l’operazione finanziata prevede investimenti strutturali, dare avvio ai lavori, non oltre i trenta (30) giorni successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo (ICO 28394, EC37352)</p>	<p>Il controllo è svolto in sede di controllo amministrativo sulla sola domanda di pagamento dell’anticipo. Il controllo del rispetto del termine stabilito per l’avvio dei lavori sarà effettuata solo nel caso di operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti strutturali. La verifica viene svolta sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune che il beneficiario è tenuto a trasmettere tramite PEC al GAL.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall’aiuto. Revoca dell’intero contributo concesso.</p>
<p>Effettuare gli investimenti ammessi al finanziamento nel rispetto del cronoprogramma approvato in fase di istruttoria e stabilito nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe autorizzate (ICO 28394, EC37353)</p>	<p>Il controllo viene ricondotto alla verifica relativa al rispetto dei termini per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.</p>	<p>Si rinvia alle RIDUZIONI/ESCLUSIONI previste per il ritardo relativo alla presentazione della Domanda di pagamento del Saldo finale (vedi oltre).</p>

<p>La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazioni di lavori, entro i sessanta (60) giorni continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori. Nel caso di acquisti di dotazioni la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i 12 mesi successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione (IC28100 EC21406)</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale. Viene verificata la data di presentazione della domanda di pagamento che dovrà essere corredata della documentazione tecnica attestante l'avvenuta conclusione dei lavori e degli acquisti di dotazioni entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso.</p>
<p>In applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il beneficiario deve restituire il contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●effettui un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un impresa o ad un ente pubblico (IC28383, EC37345); ●apporti una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari (ICO 1446, EC1684, EC1685). 	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post. Le verifiche sono svolte sulla base dei dati e delle informazioni in possesso alle Pubbliche Amministrazioni, se del caso integrate con eventuali richieste di documentazione integrativa al beneficiario. La sanzione viene applicata nel caso in cui si accerti che sia una inadempienza agli impegni ex post di cui ai corrispondenti ICO anche nel caso in cui la modificazione intervenuta all'operazione collaudata e liquidata stessa sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio competente, ma realizzata contro parere negativo.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione Europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.</p>	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post. Le verifiche sono svolte sulla base dei dati e delle informazioni in possesso alle Pubbliche Amministrazioni, se del caso integrate con eventuali richieste di documentazione integrativa al beneficiario. La sanzione viene applicata nel caso in cui si accerti una inadempienza agli impegni ex-post, anche nel caso in cui la modificazione intervenuta all'operazione collaudata e liquidata stessa sia</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>

	stata preventivamente comunicata all'Ufficio competente, ma realizzata contro parere negativo.	
Il contributo è rimborsato laddove, nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale, l'attività produttiva cessa o sia localizzata al di fuori dell'area del GAL "Terre di Pre.Gio." (IC28381, EC37344).	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post.</p> <p>Le verifiche sono svolte sulla base dei dati e delle informazioni in possesso alle Pubbliche Amministrazioni, se del caso integrate con eventuali richieste di documentazione integrativa al beneficiario. La sanzione viene applicata nel caso in cui si accerti una inadempienza agli impegni ex-post di cui al corrispondente ICO, anche nel caso in cui la modificazione intervenuta all'operazione collaudata e liquidata stessa sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio regionale competente ma realizzata contro parere negativo.</p>	Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.
Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale (ICO 28383, EC37345) fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'A.D.G. competente.	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post.</p> <p>Le verifiche sono svolte sulla base dei dati e delle informazioni in possesso alle Pubbliche Amministrazioni, se del caso integrate con eventuali richieste di documentazione integrativa al beneficiario. La sanzione viene applicata nel caso in cui si accerti una inadempienza agli impegni ex-post di cui al corrispondente ICO previsti, anche nel caso in cui la modificazione intervenuta all'operazione collaudata e liquidata stessa sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio regionale competente ma realizzata contro parere negativo.</p>	Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.
Garantire che l'attività agricola rimanga prevalente anche dopo la realizzazione dell'investimento programmato, per almeno i 5 anni successivi al pagamento del saldo. Il requisito, nel caso di imprese agrituristiche, è	Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post. Le verifiche sono svolte sulla base dei dati e delle informazioni in possesso alle Pubbliche Amministrazioni, se del caso integrate con eventuali richieste di	Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.

<p>soddisfatto con l'iscrizione all'"elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo", mentre per le imprese agricole che svolgono "attività multifunzionali" con il possesso ed il mantenimento della qualifica di IAP o CD. In ogni caso, il venire meno della prevalenza dell'attività agricola nell'intero periodo di impegno, come anche la cancellazione dall'"elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo" o dagli elenchi regionali dei "soggetti che svolgono attività multifunzionali" di cui al comma 6 -articolo 19 della L.R. 12/2016, laddove costituiti ed aggiornati, comportano la decadenza dall'aiuto e la restituzione delle somme indebitamente percepite (IC28193, EC37141).</p>	<p>documentazione integrativa al beneficiario, o sulla base della documentazione e delle attestazioni/qualifiche prodotte dal beneficiario.</p>	
<p>Conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo almeno pari a quello stabilito dalla normativa vigente e riportate anche nel Provvedimento di Concessione (IC28398, EC37356).</p>	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post. Le verifiche ex-post accertano la disponibilità e la pronta reperibilità di tutta la documentazione contabile per la giustificazione e la tracciatura delle spese effettivamente sostenute e rimborsate</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni (IC28398, EC37356).</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post. Viene verificata la disponibilità del beneficiario a consentire ed autorizzare lo svolgimento del controllo</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali, per la realizzazione degli interventi e degli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale approvato con il Provvedimento di Concessione (IC28399, EC36021)</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento. Viene verificato se la ditta ha percepito altri aiuti per le medesime iniziative realizzate nell'ambito del piano di sviluppo aziendale.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>

Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità (IC1437).	La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale. Vengono verificate in situ il rispetto delle disposizioni recate dal bando pubblico in materia di obblighi su informazioni e pubblicità.	Decadenza parziale dell'aiuto con una RIDUZIONE dell'aiuto calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo Art.5.1- "Riduzioni del premio. Valutazione del livello di inadempienza"
Comunicare le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale (IC33433, EC37354, EC44361).	Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post. Viene verificata la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale e la presentazione della relativa documentazione.	Decadenza parziale dell'aiuto con una RIDUZIONE dell'aiuto calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo Art.5.1- "Riduzioni del premio. Valutazione del livello di inadempienza"

Art. 5.1 RIDUZIONI DEL PREMIO - VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INADEMPIENZA

Di seguito sono individuati gli impegni/obblighi il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di una decadenza parziale con la riduzione del premio con valutazione, per ciascun impegno/obbligo, del livello di inadempienza e della relativa quantificazione della sanzione (riduzione). Per una più puntuale e dettagliata definizione dell'impegno/obbligo si rinvia a quanto già specificato nella precedente Tabella "Descrizione degli impegni/obblighi e sistema dei controlli e delle sanzioni" e nel provvedimento di concessione del contributo:

OBBLIGO: Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità (IC1437 "Adeguatezza pubblicità dell'investimento").

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

OBBLIGO: Comunicare le cause di forza maggiore e/o di circostanza eccezionale (IC33433 "Comunicazione di causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale").

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

Art. 5.2 MODALITÀ PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI

Nella precedente tabella "Descrizione degli impegni/obblighi e sistema dei controlli e delle sanzioni" sono stati individuati e descritti gli impegni ed obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare con indicazione della sanzione, riduzione o esclusione dall'aiuto, nel caso di inadempienza.

Nel capitolo 5.1 "Riduzioni del premio. Valutazione del livello di inadempienza" sono stati individuati, ad ulteriore esplicitazione di quanto già specificato nella Tabella A, gli impegni/obblighi il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di una decadenza parziale con la riduzione del premio, con valutazione, per ciascun impegno/obbligo, del livello di inadempienza e della relativa quantificazione della sanzione (riduzione).

Per detti impegni/obblighi l'inadempienza non comporta la decadenza totale con esclusione dall'aiuto, bensì una riduzione del sostegno calcolata in funzione del livello di inadempienza (basso

= 1; medio =3; alto =5), in termini di gravità, entità e durata, nel rispetto della matrice (griglia) definita per ciascun impegno/obbligo.

Come già esplicitato nella richiamata DGR 133/2017, la gravità dell'inadempienza dipende in particolare dalle conseguenze che l'inosservanza di un impegno od obbligo producono rispetto all'obiettivo che lo stesso impegno od obbligo si prefigge, l'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme, mentre la durata è collegata al periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza. La valutazione del livello di inadempienza e la relativa quantificazione della riduzione in termini sanzionatori, risponde ai principi di proporzionalità e gradualità.

Per ciascun impegno, pertanto, sono stati individuati degli indicatori al cui valore corrisponderà il livello basso/medio/alto dell'inadempienza in termini di gravità, entità e durata, posti tra loro in relazione nella matrice: livello di inadempienza –indicatore corrispondente –criterio (gravità, entità e durata).

In caso di inadempienza di più impegni non afferenti al medesimo gruppo di impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione. Nel caso in cui l'importo cumulato delle sanzioni relative ad inadempienze che comportano riduzioni dell'aiuto superiori all'importo della domanda di pagamento si procede, oltreché al mancato pagamento dell'importo richiesto, anche al recupero delle somme in eccesso per un importo pari alla differenza tra le sanzioni cumulate e l'importo del pagamento finale, maggiorate degli interessi.

In sede di controllo, il soggetto incaricato provvede, per ogni inadempienza riscontrata, alla quantificazione dei tre indicatori di verifica sulla base della 'matrice' suddetta. Qualora sia accertata un'inadempienza di livello "Alto" per tutti e tre i criteri, il beneficiario è escluso dal sostegno per la misura/sottomisura/tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni/obblighi non rispettati, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.

Negli altri casi, ai fini del calcolo della percentuale di riduzione da applicare, si determina la media aritmetica dei tre indicatori. La media ottenuta (che sarà necessariamente compresa nell'intervallo 1-5) rappresenta il punteggio di riferimento per il calcolo della percentuale di riduzione. Per il calcolo della media si fa riferimento al numero complessivo degli indicatori e pertanto la media si calcola sempre dividendo il punteggio ottenuto per il fattore 3. Al punteggio medio, così ricavato, si abbineranno le corrispondenti percentuali di riduzione in base agli intervalli di valori in cui il punteggio ricade, come indicato nella tabella seguente:

Media aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$4,00 < x \leq 5,00$	10%

Pertanto in caso di applicazione di riduzioni del premio calcolate secondo le modalità suddette si procede alla rimodulazione del premio tenendo conto che il montante di riferimento al quale rapportare la riduzione percentuale (3%-5%-10%) è sempre il contributo

pubblico totale concesso e non l'importo del contributo richiesto con la singola domanda di pagamento.

Il calcolo della riduzione, calcolata in percentuale, e la relativa decurtazione dell'aiuto viene sempre effettuata in sede di valutazione istruttoria della domanda di pagamento del saldo finale.

ESEMPIO DI CALCOLO

Si fa riferimento ad una operazione per il quale è stato autorizzato e finanziato un contributo pubblico di 120.000 euro a fronte di un costo dell'investimento complessivo di euro 200.000, e pertanto con un'aliquota di finanziamento pari al 60%.

Viene corrisposto un anticipo, a fronte della presentazione della relativa domanda di pagamento, di euro 60.000 (50% del contributo concesso).

Si prenda in considerazione una domanda di pagamento di saldo finale per un contributo di € 40.000, che riconciliato con l'anticipo già erogato equivale ad un contributo richiesto (CR) pari a € 100.000 (a fronte del contributo concesso di 120.000 €).

A seguito dei controlli amministrativi/in loco sulla realizzazione degli investimenti per i quali è stato concesso il contributo vengono accertate e ritenute eleggibili spese sostenute per complessive 150.000 € a cui corrisponde un contributo (CA) per un valore di € 90.000.

Ai sensi dell'articolo 63 del Reg. UE n. 809/2014, poiché la differenza (euro 10.000) tra CR e CA supera di più del 10% il CA, l'importo del contributo erogabile (CE) sarà pari a:

$$CE = CA - (CR - CA) = 90.000 - 10.000 = 80.000 \text{ euro.}$$

Ne consegue che per la domanda di pagamento a saldo potrà essere autorizzato un importo di € 20.000,00.

Art. 5.3 - RIPETIZIONE DELLA INADEMPIENZA

La DGR 133/2017 per "Ripetizione di un'inadempienza" stabilisce che la stessa "dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura che prevedeva investimenti analoghi".

La stessa DGR 133/2017 definisce "Inadempienza grave" quando si verifica una delle seguenti due casistiche:

-quando i suddetti criteri di gravità, entità e durata sono tutti di livello "alto" (valore = 5) e la stessa inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi;

-quando un'inadempienza che comporta in ogni caso la revoca totale del sostegno risulta ripetuta con adozione di un provvedimento di decadenza totale.

Qualora sia accertata un'inadempienza "grave", tale da comportare la decadenza totale dall'aiuto, il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato totalmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, da intendersi come esclusione sia dalla possibilità di presentare una nuova domanda di sostegno o una nuova domanda di pagamento, sia dalla possibile concessione o liquidazione di contributi in esito alla valutazione di domande di sostegno o di pagamento in itinere, nell'ambito dei due anni inargomento. Per "anno civile dell'accertamento" deve intendersi l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo, controllo *in loco* o *ex post* nell'ambito di cui è stata accertata l'inadempienza.

Le conseguenze di cui al capoverso precedente si applicano anche qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.

Se viene accertata la ripetizione di un'inadempienza non "grave" e questa non comporta la decadenza totale del sostegno, si applica una maggiorazione della riduzione riferita all'inadempienza riscontrata, doppia della percentuale che si determinerebbe in assenza di ripetizione. Sulle verifiche connesse alla "ripetizione" dell'inadempienza (art. 35.3 del Reg. UE n. 640/2014) viene inoltre stabilito che:

1. Periodo di riferimento

-Detto periodo sarà di quattro anni solo per i controlli che saranno svolti sino a tutto il 2019 (es. se nel novembre 2019 si riscontra una violazione che determina la revoca totale, il periodo di riferimento per la verifica della eventuale ripetizione decorre dal novembre 2015).

-A partire dai controlli effettuati dal 2020, la verifica della eventuale ripetizione si riferirà a tutto il periodo di attuazione del PSR 2014-2020 (per es. nel 2021 si controlleranno comunque gli anni a partire dal 2016).

2. Oggetto della verifica (misura o tipologia di operazione).

-La verifica della eventuale ripetizione dovrà andare oltre la tipologia di operazione ed estendersi all'intera misura per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi comuni a più tipologie di operazioni della misura (es. tempi di presentazione della domanda del saldo; realizzazione completa dell'operazione; sottoscrizione del provvedimento di concessione; fornitura dei dati monitoraggio e per la valutazione; immediata cantierabilità, ecc.).

-La verifica della eventuale ripetizione si limita alla tipologia di operazione per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi specifici della stessa tipologia di operazione (ad es. gli obblighi connessi agli investimenti in tema di produzione di energia da fonti alternative per la vendita non interessano tutta la misura 6 ma solo la tipologia di operazione 6.4.2; così come i vincoli a carico del giovane agricoltore che aderisce alla 6.1.1. non si estendono all'intera misura 6).

Art. 6 - SANZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 898 DEL 23 DICEMBRE 1986 E SS. MM. II.

L'applicazione delle sanzioni previste nel presente documento, ovvero le riduzioni/recupero/esclusioni dal premio per l'inadempienza agli obblighi/impegni a carico del beneficiario, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii. nei casi in cui il beneficiario mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo.

Per tutto quanto non descritto nel presente documento si rimanda ai principi generali del documento "Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure "a investimento" approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017 (versione integrata approvata con la Determinazione n. G09774 del 17 luglio 2019).



Angelo Lupi
PRESIDENTE
(Gruppo di Azione Locale
dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano
"G.A.L. Terre di Pre.Gio.")